

EGUALE, DISEGUALE O ADEGUATO?

Carmelo Bruni*

RECEBIDO EM:	20.12.2022
APROVADO EM:	CONVIDADO

* Doutor em Sociologia pela Universidade “La Sapienza” de Roma (1995). Professor Associado no Departamento de Ciências Sociais e Econômicas da mesma universidade. E-mail: carmelo.bruni@uniroma1.it. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9958-5288>.



· CARMELO BRUNI

- **ABSTRACT:** Il lavoro propone una riflessione sulla valenza del concetto di uguaglianza nel campo delle politiche sociali. Dopo averne sottolineato la centralità nel dibattito internazionale, anche a causa degli sviluppi delle dinamiche economiche degli ultimi anni, se ne sottolinea il valore formale e la sua scarsa utilizzabilità dal punto di vista della ricerca sociale. Di contro, il concetto di disuguaglianza palesa paradossalmente una maggiore fruibilità a causa della sua ampiezza empirica, e una maggiore funzionalità ai fini della definizione di programmi di intervento che, partendo da bisogni diseguali, deve fornire risposte diseguali per favorire la realizzazione di funzionamenti personali, individuali, e perciò irriducibili a quelli di ogni altro. Ciò che il lavoro punta a dimostrare è che la disuguaglianza non è il problema centrale dei processi di inclusione sociale, bensì lo strumento attraverso il quale si può giungere al pieno “riconoscimento” del valore della diversità e, hegelianamente o, meglio, sociologicamente, al pieno “riconoscimento” del valore di ogni individualità.
- **PAROLE-CHIAVE:** Uguaglianza; diversità; riconoscimento; giustizia sociale.

EQUAL, UNEQUAL OR ADEQUATE?

- **ABSTRACT:** The work proposes a reflection on the value of the concept of equality in the field of social policies. After having underlined its centrality in the international debate, also due to the growth of economic inequalities, its analytical value is underlined, but also its scarce usability from the point of view of social research. On the other hand, the concept of inequality paradoxically reveals greater usability due to its empirical breadth, and greater functionality for the purpose of defining intervention programs which, starting from unequal needs, must provide “adequate” responses to favor the creation of personal, individual. What the work aims to demonstrate is that inequality is not the central problem of the processes of social inclusion, but the tool through which it is possible to achieve full “recognition” of the value of diversity and, in a Hegelian or, better, sociologically speaking, the full “recognition” of the value of every individuality.
- **KEYWORDS:** Equality; diversity; recognition; social justice.



IGUAL, DESIGUAL OU ADEQUADO?

- **RESUMO:** O trabalho propõe uma reflexão sobre o valor do conceito de igualdade no campo das políticas sociais. Depois de ter sublinhado sua centralidade no debate internacional, também devido ao crescimento das desigualdades econômicas, seu valor analítico é sublinhado, mas também sua escassa usabilidade do ponto de vista da pesquisa social. Por outro lado, o conceito de desigualdade paradoxalmente revela maior usabilidade devido a sua amplitude empírica, e maior funcionalidade com o objetivo de definir programas de intervenção que, partindo de necessidades desiguais, devem fornecer respostas “adequadas” para favorecer a criação de pessoal, individual. O que o trabalho visa demonstrar é que a desigualdade não é o problema central dos processos de inclusão social, mas a ferramenta através da qual é possível alcançar o pleno “reconhecimento” do valor da diversidade e, em um hegeliano ou, melhor, sociologicamente falando, o pleno “reconhecimento” do valor de cada individualidade.
- **PALAVRAS-CHAVE:** Igualdade; diversidade; reconhecimento; justiça social.

1. Introduzione

Il concetto di uguaglianza e, correlativamente, quello di disuguaglianza, sono ormai da tempo al centro di un intenso dibattito tra gli studiosi e, più in generale, nella pubblica opinione. Questa tendenza si è rafforzata in questi ultimi anni, nel corso dei quali i processi economici, favoriti anche dalla loro globalizzazione, hanno amplificato oltre modo le disuguaglianze economiche, determinando differenze inaccettabili nella considerazione dei più:

si può dire in sostanza che il discorso ugualitario sia diventato onnipervasivo e che non ci sia scelta politica o istituzionale che non sia sottoposta al vaglio delle sue implicazioni sull'uguaglianza (o più precisamente sul sistema delle ineguaglianze) in questa o quella sfera di volta in volta ritenuta rilevante (SOMAINI, 2005, p. 124).

· CARMELO BRUNI

I fenomeni di ampliamento della forbice delle differenze reddituali hanno dato l'abbrivio al moltiplicarsi di riflessioni e ricerche tese a sottolineare la pericolosità di questa polarizzazione eccessiva (cfr. ATKINSON, 2015; PIKETTY, 2013; STIGLITZ, 2015); cosicché, se per una buona parte del XX secolo la distribuzione dei redditi non è stato un problema centrale per le analisi economiche - grazie anche e soprattutto al fatto che il "secolo breve" (HOBSBAWN, 1994) ha conosciuto, oltre alle guerre mondiali, processi di intenso sviluppo economico - i temi della disegualianza e delle ingiustificate differenziazioni nei redditi hanno finito per divenire cruciali in questi ultimi anni, rispetto ai correlativi temi della crescita e della gestione del ciclo economico. La ragione di ciò è da attribuire soprattutto all'inversione delle dinamiche dominanti nell'economia internazionale, accentuata oltremodo dalla grave crisi globale scatenatasi a partire dal 2008, che hanno determinato una profonda crisi sociale, oltre che economica, che a loro volta hanno messo in luce le contraddizioni e le disegualianze diffuse dal modello economico di sviluppo dominante e che la precedente crescita aveva nascosto¹.

La disegualianza principale rilevata è quella nella distribuzione della ricchezza tra i fattori produttivi che hanno mostrato una tendenza all'aumento della disparità, determinando quelli che Piketty indica come i due principali fattori di divergenza². Il risultato è stato un processo di concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e il progressivo incremento della forbice che separa i più ricchi dai più poveri, cosicché dal 1980 la disparità di reddito è aumentata rapidamente nel Nord America, in Cina, India e Russia, mentre la disegualianza economica è cresciuta moderatamente in Europa, tanto che nel 2016, la quota del reddito nazionale totale rappresentata solo dal primo 10% di percettori di quella nazione è stata del 37% in Europa, del 41% in Cina, del 46% in Russia, del 47% negli Stati Uniti-Canada e di circa il 55% nell'Africa sub-sahariana, in Brasile e in India. Nel Medio Oriente, la regione più squilibrata del mondo secondo le stime del World Wealth and Income Database, il 10% più ricco detiene il 61% del reddito nazionale totale (cfr. ALVAREDO *et al.*, 2018).

1 «Il reddito medio di tutti gli abitanti del mondo sarebbe cresciuto tra il 1820 e il 1992 di sette-otto volte. Contemporaneamente la quota di popolazione mondiale in condizioni di povertà estrema è scesa dall'84 al 24%. Questo aumento senza precedenti del tenore di vita è stato accompagnato da straordinari ampliamenti delle disegualianze di reddito» (DEATON, 2013, p. 195).

2 «Il primo è il processo di allontanamento, scollamento, delle retribuzioni più elevate rispetto alle altre, un fenomeno che potrà essere molto rilevante, benché per il momento sia abbastanza localizzato; il secondo, ancora più grave, è l'affermazione di una serie di squilibri legati al processo di accumulazione e concentrazione dei patrimoni, in un mondo caratterizzato da una crescita debole e da un rendimento elevato del capitale» (PIKETTY, 2013, p. 46).

Questo processo di accumulazione dei capitali e di concentrazione dello stesso nelle mani di pochi non solo appare a molti ingiustificato, ma viene descritto anche come un rischio per il sistema economico e la sua crescita:

Le società profondamente diseguali non funzionano in modo efficiente e le loro economie non sono né stabili né sostenibili. Le prove fornite dalla storia e dal mondo moderno sono inequivocabili: arriva un momento in cui la disuguaglianza genera una spirale di disfunzione economica per l'intera società e, quando ciò accade, anche i ricchi pagano un prezzo salato [...] Spostare il denaro dalla base verso il vertice riduce i consumi, perché in percentuale al loro reddito, gli individui a più alto reddito consumano meno di quanto consumino gli individui con un reddito più basso (STIGLITZ, 2015, p. 100-101).

Oltre che per la sua rilevanza ai fini della stabilità e del benessere economico collettivo, la disuguaglianza economica viene considerata pericolosa per la stessa stabilità politica. Infatti, essa rappresenta la violazione di un principio fondante per le democrazie occidentali nate all'indomani delle rivoluzioni liberali, quello di uguaglianza tra "tutti" gli esseri umani: lo ritroviamo enunciato, per esempio, nelle Costituzioni francesi del 1791, del 1793 e del 1795; poi via via nell'art. 1 della Carta del 1814, nell'art. 6 della Costituzione belga del 1830, nell'art. 24 dello Statuto albertino. Il principio viene ripreso e ripetuto, nel primo dopoguerra, tanto dall'art. 109, comma 1, della Costituzione di Weimar (1919), quanto dall'art. 7, comma 1, della Costituzione austriaca (1920); nel secondo dopoguerra, per fare esempi tratti da costituzioni ispirate a diverse ideologie, tanto dall'art. 71 della Costituzione bulgara (1947) quanto dall'art. 3 della Costituzione italiana (1948). Si può tranquillamente affermare, quindi, che le democrazie occidentali possono dirsi tutte "egalitarie".

La rinascita del dibattito sull'eguaglianza in epoca contemporanea, com'è noto, si deve a Rawls e riguarda l'esigenza di conciliare quella che può apparire come una profonda contraddizione tra due dei principi cardine dello slogan della rivoluzione francese: la libertà e l'uguaglianza. Rawls si pone fundamentalmente il problema di risolvere la questione sociologica dell'ordine sociale in chiave filosofica, normativa, ponendosi come obiettivo quello di rispondere alla

domanda fondamentale sulla giustizia politica in una società democratica: qual è la concezione della giustizia più adatta a specificare gli equi termini di una cooperazione sociale, da una

• CARMELO BRUNI

generazione all'altra, fra i cittadini considerati liberi, uguali e membri pienamente cooperativi della società per tutta la vita? (RAWLS, 1993, p. 5).

Ad avviso di Rawls i principi che dovrebbero sorreggere le fondamenta di una società ordinata sono quelli che verrebbero scelti in una situazione ipotetica ("posizione originaria") da futuri cittadini ignari della propria identità e posizione futura all'interno della collettività. Questa sorta di assemblea pre-sociale produrrà ad avviso dell'autore americano un accordo sui principi di giustizia che regoleranno il funzionamento delle istituzioni fondamentali della società. Per poter realizzare questa società politica

le persone nella situazione iniziale sceglierebbero due principi piuttosto differenti: il primo richiede l'eguaglianza nell'assegnazione dei diritti e dei doveri fondamentali, il secondo sostiene che le ineguaglianze economiche e sociali, come quelle di ricchezza e di potere, sono giuste soltanto se producono benefici compensativi per ciascuno, e in particolare per i membri meno avvantaggiati della società³ (RAWLS, 1971, p. 30).

Non sono mancate, però, le voci critiche contro questa tesi, a partire dal rigetto della pretesa di legittimità nella modificazione della distribuzione della ricchezza, laddove questa non derivi da un'azione indebita. Per esempio, Nozick (1974) e i libertari (come Murray Rothbard) hanno sostenuto che la redistribuzione operata mediante tassazione equivale ai "lavori forzati", nel momento in cui la remunerazione ottenuta dovesse essere frutto di meritocrazia e, quindi, conseguenza del talento e dell'impegno, cioè di una corretta acquisizione (senza l'uso della forza o della frode), oppure di un corretto trasferimento: è il criterio del titolo valido⁴. Infatti, al fondo della concezione

3 I due principi di giustizia alla fine sono i seguenti:

a) «Ogni persona ha uguale titolo a un sistema pienamente adeguato di uguali diritti e libertà fondamentali; l'attribuzione di questo sistema a una persona è compatibile con la sua attribuzione a tutti, ed esso deve garantire l'equo valore delle eguali libertà politiche, e solo di queste.

b) Le diseguaglianze sociali ed economiche devono soddisfare due condizioni: primo, essere associate a posizioni e a cariche aperte a tutti, in condizioni di equa eguaglianza di opportunità; secondo, dare il massimo beneficio ai membri meno avvantaggiati della società» (RAWLS, 1993, p. 7).

4 «Se il mondo fosse del tutto giusto, l'argomento della giustizia nei possessi sarebbe esaurito dalla seguente definizione induttiva.

1. Una persona che acquisisce un possesso in conformità al principio di giustizia nelle acquisizioni ha titolo a quel possesso.

2. Una persona che acquisisce un possesso in conformità al principio di giustizia nei trasferimenti, da qualcun altro che ha titolo a quel possesso, ha titolo al possesso.

3. Nessuno ha titolo a un possesso se non mediante (ripetute) applicazioni di 1 e 2.

libertarista vi è la convinzione che le differenze di doti naturali e sociali non costituiscano né un merito né una colpa, ma siano soltanto un fatto. Alla luce di ciò, risulta ingiustificata qualsiasi azione volta a realizzare una redistribuzione della ricchezza prodotta, generando una maggiore uguaglianza sociale, laddove invece la disuguaglianza è frutto di competenze che, se fossero deprezzate, darebbe luogo a disimpegni motivazionali pericolosi per l'intera società: infatti, per questa ideologia, vale il detto che quando la marea sale, tutti ne traggono beneficio, sia chi sta su una zattera, che chi sta su uno yacht; è il cosiddetto *trickle down effect*⁵.

Queste posizioni rimarcano l'importanza delle disuguaglianze e criticano fermamente le concezioni egalitariste, accusandole di voler produrre un livellamento verso il basso. A loro avviso la disuguaglianza economica è il frutto del merito, inteso come combinazione di talento e sforzo (YOUNG, 1958), e la riduzione della stessa sarebbe un atto di profonda ingiustizia, andando a violare il diritto naturale della proprietà legittimamente acquisita. Al tempo stesso, per alcuni studiosi la stratificazione sociale e la presenza di poveri viene considerata funzionale all'ordine sociale (GANS, 1994).

2. Ma è veramente utile nella ricerca sociale il riferimento all'uguaglianza?

Le posizioni illustrate, seppur sommariamente, indicano che, in generale, pur a fronte di una sostanziale e diffusa convergenza politica e ideologica verso la richiesta di una sempre maggiore eguaglianza, i diversi posizionamenti teorici non consentono indiscutibili e definitive conclusioni, tali da indurre ad essere favorevoli all'idea di uguaglianza o in opposizione a quello di disuguaglianza.

Il principio completo di giustizia distributiva dirà semplicemente che una distribuzione è giusta se ognuno ha titolo ai possessi che possiede con quella distribuzione.

Una distribuzione è giusta se deriva da un'altra distribuzione giusta con mezzi legittimi. I mezzi legittimi per passare da una distribuzione all'altra sono specificati dal principio di giustizia nei trasferimenti. Le prime "mosse" legittime sono specificate dal principio di giustizia nelle acquisizioni. Tutto ciò che deriva da una situazione giusta mediante mosse giuste è esso stesso giusto» (NOZICK, 1974, p. 164-165).

- 5 Il *trickle down* o "sgocciolamento" indica appunto la ricaduta positiva verso il basso della stratificazione sociale di incrementi di reddito vantaggiosi per le classi più abbienti, come se l'innalzamento della marea costituita dalla ricchezza complessiva di un paese non facesse differenze tra ricchi e poveri, e tutti potessero beneficiare di una crescita dell'economia, ovviamente in modo proporzionale, più per i ricchi e meno per i poveri. L'idea ha una lunga storia, che viene fatta risalire al discorso tenuto nel 1896 da William Jennings Bryan, tre volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti per i Democratici, e noto come *Cross of Gold Speech*. Disse il deputato: "There are two ideas of government. There are those who believe that if you just legislate to make the well-to-do prosperous, that their prosperity will leak through on those below. The Democratic idea has been that if you legislate to make the masses prosperous their prosperity will find its way up and through every class that rests upon it". Disponibile in: <http://historymatters.gmu.edu/d/5354/>. Accesso in: 8. mar. 2023.

· CARMELO BRUNI

Questa polarizzazione del dibattito è favorita, ad avviso di chi scrive, da vari motivi. Una prima ragione va attribuita alla indeterminatezza stessa del termine eguaglianza:

la difficoltà di stabilire il significato descrittivo di ‘eguaglianza’ sta soprattutto nella sua indeterminazione, cosicché il dire che due enti sono eguali senz’altra determinazione non significa nel linguaggio politico nulla, se non si specifica di quali enti si tratti e rispetto a che cosa siano eguali (BOBBIO, 1977, p. 358),

cosicché «per determinare il significato specifico di un rapporto di eguaglianza, occorre rispondere almeno a due domande: ‘eguaglianza tra chi?’, ed ‘eguaglianza in che cosa?’» (BOBBIO, 1995, p. 30).

Questo è molto chiaro anche in Sen, quando ci ricorda il limite dell’egalitarismo universalistico, determinato dal fatto che non è possibile pretendere l’eguaglianza in ogni aspetto dell’esistenza: «il richiedere eguaglianza in uno spazio – per quanto sancito dalla tradizione – può costringere a essere anti-egualitari in qualche altro spazio» (SEN, 1992, p. 34), ne deriva che esiste una forma di impossibilità teorica ad estendere contestualmente in ogni spazio d’azione il concetto di eguaglianza, cosicché la sua applicazione in un campo fenomenico può renderla impossibile in altri:

si può pensare che l’eguaglianza nello spazio più importante contribuisca alla contingente necessità di diseguaglianza negli altri spazi. Si fa cioè in modo che la giustificazione della diseguaglianza lungo qualche dimensione poggi sull’eguaglianza lungo altre dimensioni che si ritiene siano più fondamentali all’interno del sistema etico preso in esame. L’eguaglianza in quello che si vede come “fondamento” viene invocata al fine di difendere adeguatamente le risultanti diseguaglianze nelle lontane “propaggini” (SEN, 1992, p. 38).

La ricerca dell’uguaglianza, cioè, comporta sempre l’ambigua statuizione del suo contrario.

Questa indeterminatezza sottende, però, una seconda e più fondamentale ragione, cioè la natura equivoca del concetto di uguaglianza: tale vaghezza dipende dal fatto che non possiamo mai parlare di uguaglianza in termini rigorosi, cioè in termini formalizzati, altrimenti, *strictu sensu*, il termine equivarrebbe a quello di identità: «nel campo della matematica e della geometria quando si dice che due enti sono uguali si

dice che sono indistinguibili in tutte le loro caratteristiche, quindi si afferma che sono identici» (COMANDUCCI, 1992, p. 89)⁶.

Se è così, dobbiamo accettare e dirci con chiarezza una prima evidenza, cioè che il termine eguaglianza non è applicabile in natura ad alcuna cosa – non esistendo in questa due cose perfettamente uguali – a meno di parlare di *identità*, come del resto già dimostrato da Leibniz:

non vi sono in natura due esseri perfettamente uguali cioè che non siano caratterizzati da una differenza interiore. Leibniz insiste su questo principio che egli chiama della *identità degli indiscernibili*. [...] Due cubi uguali esistono solo in matematica, non in realtà. Gli esseri reali si diversificano per le qualità interiori; e anche se la loro diversità consistesse soltanto nella loro diversa posizione nello spazio, questa diversità di posizione si trasformerebbe immediatamente in una diversità di qualità interne e non rimarrebbe quindi una semplice differenza estrinseca (ABBAGNANO, 1995, IV, p. 126).

Più tardi sarà lo stesso Sen a sostenere che

noi siamo profondamente diversi nelle nostre caratteristiche proprie (quali età, sesso, capacità generali, talenti particolari, predisposizione alle malattie, ecc.) così come in certe circostanze esterne (quali proprietà di beni, provenienza sociale, condizioni ambientali, ecc.). È precisamente per tale diversità che l'insistenza sull'egualitarismo in un ambito è in contrasto con l'egualitarismo in un altro. L'importanza *sostanziale* della domanda “eguaglianza di che cosa?” è perciò collegata all'evidenza empirica della diffusa diversità umana (SEN, 1997, pp. 9-10).

Quando si fa riferimento all'uguaglianza non si intende quindi il fatto che due persone possano essere considerate uguali in tutto e per tutto: «affermare che due persone o cose sono uguali non significa che esse siano identiche sotto ogni punto di vista, descrittivo o prescrittivo; non esistono infatti due persone o cose che siano identiche sotto ogni punto di vista» (WESTEN, 1985, p. 843).

L'ambiguità del termine si palesa nella sua indeterminazione semantica, che dà luogo al paradosso che tutti ricorrono al termine uguaglianza, senza però mai

6 In matematica, scrivere che $a=b$ significa che ciò che indichiamo con a è lo stesso identico di ciò che indichiamo con b , al punto da potersi sostituire l'uno all'altro senza alcuna perdita. In logica, poi, la legge di Leibniz asserisce che se due enti sono uguali, allora tutto ciò che viene predicato del primo può essere predicato anche del secondo e viceversa.

· CARMELO BRUNI

definirlo compiutamente: «Sebbene per molti secoli l'eguaglianza abbia costituito un potente ideale politico, tuttavia il problema di darne una definizione adeguata è stato relativamente trascurato» (DWORKIN, 1996, p. 478). E, proprio io l'indefinitzza semantica del termine è molto probabilmente all'origine della vivace dialettica che è maturata intorno al suo utilizzo: «un'idea ben più potente di quella di ordine, efficienza e libertà nel contrastare l'eguaglianza è l'eguaglianza stessa» (RAE-YATES, 1981, p. 151).

A ciò contribuisce notevolmente la sua fragilità dal punto di vista della persistenza fenomenica; infatti, uno dei cavalli di battaglia degli antiegalitaristi è costituito dall'insuperabile opposizione concettuale tra libertà ed eguaglianza, la presenza della prima comporterebbe l'impossibilità della seconda. Come riconosce anche un egalitarista convinto come Walzer:

intesa alla lettera, l'eguaglianza è un ideale fatto per essere tradito; uomini e donne impegnati la tradiscono, o sembrano tradirla, non appena organizzano un movimento per l'eguaglianza e spartiscono fra di loro potere, posizioni e influenza [...] Se viviamo in uno stato capitalista, possiamo sognare una società in cui ognuno abbia la stessa quantità di denaro. Ma sappiamo che il denaro distribuito in modo uguale la domenica a mezzogiorno, sarà stato ridistribuito in modo disuguale prima che la settimana finisca. Qualcuno lo metterà da parte, altri lo investiranno ed altri ancora lo spenderanno (e in maniera diversa) (WALZER, 1983, p. 7).

Alla luce di quanto detto diviene naturale allora chiedersi di quale uguaglianza parliamo nel momento in cui facciamo ricorso a questo termine. La domanda è importante, dal momento che sul principio di eguaglianza si fondano ideologie cruciali della modernità, oltre al fatto che questo è considerato il principio fondamentale sul quale sorreggere il discorso sui diritti, segnatamente quelli sociali, in un periodo di conclamata crisi del *Welfare State*.

Generalmente, per indicare il principio di uguaglianza si ricorre alla massima "Tutti gli uomini sono (o nascono) uguali", il cui utilizzo rimanda alla rivendicazione contenuta nella Costituzione del 1791 (e poi via via, come detto sopra, in molte altre carte costituzionali e dei diritti). Questa, però, a ben riflettere, aveva un punto di riferimento preciso a cui contrapporsi e tale da fungere come sua giustificazione, cioè il modello di "società per ceti" tipico dell'*ancien regime*:

di solito non si pone mente al fatto che ciò che attribuisce una carica emotiva positiva all'enunciazione, che in quanto proposizione descrittiva o è troppo generica o addirittura falsa, non è la proclamata eguaglianza ma l'estensione dell'eguaglianza a 'tutti'. Non può sfuggire infatti il significato polemico e rivoluzionario di questo 'tutti', che viene contrapposto a situazioni o ordinamenti in cui non tutti, anzi pochi o pochissimi, fruiscono di beni e diritti, di cui gli altri sono privi (BOBBIO, 1995, p. 17).

Tutti uguali, quindi, esclusivamente nel senso di uguaglianza dal punto di vista giuridico, tutti sono soggetti alla legge in modo uguale e vanno trattati senza discriminazione alcuna di fronte ad essa, quindi l'uguaglianza «può essere intesa (ed è stata intesa) come pari soggezione di tutti alle medesime leggi e al medesimo giudice (*égalité devant la loi*), o come requisito ulteriore del contenuto delle leggi, che, a loro volta, deve essere “eguale” (*égalité dans la loi*)» (CERRI, 2005, p. 16). Tutt'al più l'affermazione dell'uguaglianza di tutti può essere estesa all'ambito dei diritti politici, secondo la massima “una testa un voto”.

L'uguaglianza prospettata dalle carte costituzionali afferisce quindi ad un campo ben definito, che è quello giuridico, politico e civile: essa non proclama l'identità degli esseri umani, ma semplicemente quello che Ronald Dworkin riconosce alla base di tutte le concezioni egalitarie della giustizia: i principi basilari che prescrivono, rispettivamente, l'eguale riguardo (*concern*) e l'eguale rispetto (*respect*) per tutte le persone:

Possiamo descrivere il diritto all'eguaglianza [...] nel modo seguente: ogni soggetto ha diritto a eguali considerazione e rispetto nell'ordinamento e nell'amministrazione delle istituzioni politiche che lo governano. [...] secondo Rawls il diritto a un eguale rispetto non è un prodotto del contratto, ma una condizione di ingresso nella condizione originaria. Questo diritto, ci dice, è “dovuto agli esseri umani in quanto persone morali”, e deriva dalla personalità morale che distingue gli uomini dagli animali.[...] Possiamo dunque affermare che la giustizia intesa come equità riposa sull'assunto del diritto naturale di ciascuno a eguali considerazione e rispetto: un diritto che non si possiede per nascita, per natura, per merito o per superiorità, ma semplicemente in quanto esseri umani che hanno la capacità di fare progetti e realizzare la giustizia (DWORKIN, 1977, p. 263-265).

L'idea dell'eguale status morale fondamentale di tutte le persone è il fondamento dell'idea di diritti umani (Cfr. BOBBIO, 1990) e prescrive che non vi possa essere

· CARMELO BRUNI

parzialità nella considerazione degli esseri umani: come già prescrive Kant (1797), non è mai ammissibile che una persona sia trattata solo come mezzo anziché come fine.

Insomma, sembra doversi concludere che l'idea di uguaglianza difesa dall'ideologia dell'egualitarismo, cioè "l'eguaglianza di tutti gli uomini sotto tutti gli aspetti", rappresenta un "ideale-limite", praticamente irraggiungibile, e non una condizione cui aspirare realisticamente.

Si può tutt'al più ridefinire l'egualitarismo come la tendenza al raggiungimento di questo ideale per successive approssimazioni. Storicamente, una dottrina egualitaria è una dottrina che sostiene l'eguaglianza per il maggior numero di uomini nel maggior numero di beni (BOBBIO, 1995, p. 30-31).

Alla luce di queste considerazioni, però, sembra emergere in tutta evidenza anche un altro e più importante risultato: la scarsa utilità del termine uguaglianza ai fini dell'indagine sociale e della sua operativizzazione (MARRADI, 2007). Infatti, il termine rimanda ad un referente oggettuale - la similitudine - diverso da quello espresso semanticamente - l'identità. Ci si ritrova così nella pratica della ricerca in una situazione paradossale, nella quale si cerca di rilevare qualcosa che nella realtà non si può trovare, accontentandosi di rilevare ciò che è diverso da quanto tematizzato teoricamente.

Nell'opinione di chi scrive si può giungere quindi a sostenere tranquillamente la tesi di Westen, che considera l'eguaglianza un'idea per molti versi vuota

L'eguaglianza cesserà di mistificare e di ingarbugliare i discorsi morali e politici quando le persone cominceranno ad acquisire consapevolezza del fatto che essa è una forma vuota, che non presenta in proprio alcun contenuto sostanziale. Ciò avverrà non appena le persone si renderanno conto del fatto che qualsivoglia argomento morale e giuridico può essere presentato sotto forma di un argomento a favore dell'eguaglianza. A quel punto si ribatterà ad argomenti a favore dell'eguaglianza con contro-argomenti a favore dell'eguaglianza. Ovvero, più semplicemente, si imparerà a fare a meno dell'eguaglianza (WESTEN, 1982, p. 596).

In modo pressoché analogo Kelsen scrive:

Un concetto generale di giustizia può soltanto essere del tutto vuoto nei confronti del problema fondamentale concernente il modo in cui si devono trattare gli uomini, se il trattamento deve

essere considerato giusto, tanto più che questo concetto deve comprendere anche le norme di giustizia di tipo metafisico (KELSEN, 1960, p. 61-62).

3. Dell'utilità, viceversa, della diseguaglianza

A ulteriore sostegno di quanto sinora asserito, si può sottolineare un secondo aspetto rilevante riguardo alla caratterizzazione dell'uguaglianza: quando diciamo che gli esseri umani debbono essere trattati con uguale considerazione e rispetto, non intendiamo dire che gli individui debbano essere trattati in maniera uguale, ma che debbano essere trattati con giustizia.

È ad Aristotele che dobbiamo la distinzione tra i due significati di giustizia: quello commutativo e quello distributivo. La prima accezione è quella tipicamente afferente al campo giuridico, civile e penale, in cui si restituisce il maltolto, in maniera per così dire "aritmetica"; mentre la seconda accezione rimanda proprio all'idea di contrasto alle "ingiustificate" diseguaglianze economiche e alla necessità di dare "a ciascuno il suo" secondo un qualche principio di giustizia, in maniera "proporzionale o geometrica": 'secondo il merito', 'secondo la capacità', 'secondo il talento', 'secondo lo sforzo', 'secondo il bisogno' e così via.

Tipicamente si considera la giustizia sociale come quell'azione (automatica per alcuni⁷, volontaria, cosciente e razionale per altri⁸), volta a far sì che "tutti" i membri di una collettività (coloro che hanno contribuito alla produzione di quella prosperità) possano fruire della distribuzione della ricchezza di cui questa dispone, facendo sì che ciascuno ne ottenga una parte proporzionata al proprio merito⁹; una ideologia egualitaria si caratterizza, quindi, per essere costituita da un sistema (magari coerente e organico al suo interno) di credenze, valori, norme e principi, che hanno lo scopo di rispondere alla seguente domanda: quand'è che il corpus giuridico di una comunità politica può essere considerato giusto rispetto al compito di garantire una giusta divisione della ricchezza tra le persone che ne fanno parte?

7 Per chi pensa che questa funzione debba essere affidata esclusivamente al mercato.

8 Per chi pensa che questa funzione sia invece propria dell'azione politica.

9 «L'idea fondamentale dell'egalitarismo, ciò che accomuna tutte le concezioni egalarie della giustizia, è l'idea che la parte della struttura normativa di una comunità politica che determina la divisione della ricchezza tra le persone che di quella comunità fanno parte dovrebbe assicurare che, eventualmente a parità di merito, tutte le persone possano godere egualmente, nell'arco della vita, di quella ricchezza» (RIVA, 2016, p. 18).

· CARMELO BRUNI

Rawls attribuisce alla giustizia un ruolo fondamentale, considerandola la virtù prima, che rende possibile una forma di vita associata degna di questo nome: «La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero» (RAWLS, 1971, p. 21). Infatti, per l'autore americano la società può essere vista come un'impresa cooperativa per il reciproco vantaggio, normalmente caratterizzata sia da un'identità che da conflitto di interessi:

esiste un'identità di interessi poiché la cooperazione sociale rende possibile per tutti una vita migliore di quella che chiunque potrebbe avrebbe se ciascuno dovesse vivere unicamente sulla base della propria attività. Esiste un conflitto di interessi dal momento che le persone non sono indifferenti rispetto al modo in cui vengono distribuiti i maggiori benefici prodotti dalla loro collaborazione: ognuno di essi infatti, allo scopo di perseguire i propri obiettivi, ne preferisce una quota maggiore piuttosto che minore. Un insieme di principi serve così per scegliere tra i vari assetti sociali che determinano questa divisione dei vantaggi e per sottoscrivere un accordo sulla corretta distribuzione delle quote. Questi principi sono i principi della giustizia sociale (RAWLS, 1971, p. 22).

Quindi, quando parliamo di giustizia sociale ci riferiamo alla necessità di definire un complesso di regole, cioè un certo assetto istituzionale, in grado di dar vita ad una divisione della ricchezza che dia a ciascuno il suo. Infatti, la distribuzione della ricchezza all'interno di una comunità politica è sempre il frutto di un complesso sistema di interazioni sociologiche tra sistema politico-istituzionale e dinamiche interne al sistema economico, che determinano ed operano secondo precise regole distributive.

Ma trattare le persone con giustizia, non significa però trattare le persone in maniera uguale.

Già Aristotele (*Etica Nicomachea*, Libro V) aveva stabilito che la giustizia distributiva impone che gli eguali siano trattati in modo eguale e gli ineguali in modo ineguale (cfr. ROSENFELD, 2001). Questa massima però, pur se formalmente corretta, non ci dà alcuna indicazione concreta su cosa sia da ritenere giusto e cosa non lo sia. Però, posto che, data l'unicità e l'irripetibilità esistenziale di ogni essere umano, non esiste una perfetta uguaglianza tra gli esseri umani, si può asserire che

pure ammesso che sia fattualmente vero che tutti gli uomini sono, almeno come genus, più eguali che diseguali, se paragonati ad altre specie di esseri viventi, non ne discende, per la

inderivabilità di una proposizione normativa da una proposizione descrittiva, che tutti gli uomini debbano essere trattati in modo eguale (BOBBIO, 1995, p. 33).

All'equivoco forse contribuisce anche il modo in cui storicamente la giustizia è stata rappresentata: l'icona classica la rappresenta come una donna armata di una spada in una mano, mentre con l'altra sostiene una bilancia a due piatti. Questa immagine è efficace in situazioni che contrappongono due soli attori ma, nella società, anche quella indicata da Rawls, agiscono cooperando una pluralità di attori sociali che si distribuiscono per merito ricompense diseguali: i piatti dovrebbero cioè essere molti più di due, contenenti ciascuno quantità diseguali di ricchezza che però, nel caso in cui fosse rispettato il criterio di giustizia, sarebbero in equilibrio.

Di questo avviso è Dworkin, quando introduce la distinzione tra “trattare le persone egualmente”, senza tener conto delle loro differenze, e “trattare le persone come eguali”:

ci sono due tipi diversi di diritti. Il primo è il diritto ad un *eguale trattamento*, cioè il diritto a un'eguale distribuzione di alcune opportunità, risorse od oneri [...] Il secondo è il diritto a un *trattamento eguale*, che non è il diritto a ricevere la stessa quota di oneri e vantaggi, bensì il diritto ad essere trattato con gli stessi rispetto e considerazione di ogni altra persona [...] il diritto ad un trattamento eguale è fondamentale, mentre il diritto a un eguale trattamento è derivato. In alcune circostanze, ma non in tutte, il diritto a un trattamento eguale impone limiti al diritto a un eguale trattamento (DWORKIN, 1977, p. 328)¹⁰.

Quindi, il trattamento “da uguali” non comporta che le persone non possano essere trattate in maniera diseguale; bisogna tenere conto infatti delle circostanze e delle condizioni in cui si queste si trovano, cioè della loro “indessicalità”. I diritti fondanti dell'egalitarismo sarebbero, come detto, i diritti di tutte le persone all'eguale riguardo e all'eguale rispetto, in cui il termine eguale in realtà è superfluo, dal momento che non possono esistere un “rispetto” e un “riguardo” di grado diseguale da persona a persona:

10 «La tesi di Dworkin è che il “trattamento come eguali” è il tipo di trattamento che spetta egualmente a tutte le persone e che può talvolta giustificare che esse siano trattate diversamente nell'attribuzione di diritti (inclusi diritti a risorse e servizi)» (RIVA, 2016, p. 25, nota 17).

• CARMELO BRUNI

Il principio che prescrive l'eguale riguardo per tutte le persone stabilisce, innanzitutto, che si debba tener conto degli interessi delle persone e, nella misura in cui ciò è possibile, che non si debba ostacolare bensì promuovere la soddisfazione di quegli interessi. [...] Applicato alla struttura normativa di una comunità politica il principio dell'eguale riguardo si traduce in un principio di *imparzialità*. L'idea è che nel progettare la struttura normativa di una comunità politica non si possa arbitrariamente favorire gli interessi di alcune persone a discapito di quelli delle altre persone (RIVA, 2016, p. 34-36).

In sostanza, quindi, il vero focus del problema non è la disegualianza economica in se stessa¹¹; ciò che non è accettabile non è certamente il fatto che le persone più meritevoli possano assumere una posizione di monopolio nella distribuzione di un bene, se questo è il frutto del possesso di meriti superiori. Ciò che risulta inaccettabile è il processo di *dominanza*, cioè il fatto che un certo assetto di disegualianza sia in grado di condizionare l'ordine della stratificazione in altre formazioni sociali (nelle quali vale un diverso criterio classificatorio), quasi che il possesso di certe doti presupponga, senza verifica, il possesso di doti apicali anche in altri ambiti di differenziazione: «Lo scopo dell'egualitarismo politico è una società libera dal dominio» (WALZER, 1983, p. 9).

Non è la disegualianza economica in sé stessa, quindi, il problema, quanto ciò che da questa può derivare nella forma dell'oppressione e del dominio:

La politica egualitaria non nasce perché esistono i ricchi e i poveri, ma perché i ricchi “camminano sulle teste dei poveri”, impongono loro la povertà, e pretendono da loro un comportamento deferente. Analogamente, la richiesta popolare dell'abolizione delle differenze sociali e politiche non è dovuta all'esistenza di aristocratici e popolani, o di funzionari e cittadini comuni, né certamente, all'esistenza di razze o di sessi diversi, ma a ciò che gli aristocratici fanno ai popolani, o i funzionari alla gente comune, a ciò che chi ha il potere fa a chi non l'ha (WALZER, 1983, p. 9).

Il vero problema che la giustizia sociale contrasta è la disegualianza economica quando favorisce i fenomeni di esclusione sociale - come un inadeguato accesso

11 «Tuttavia, se la disegualianza economica è indesiderabile, non lo è perché è moralmente deprecabile in quanto tale. Di per sé, anzi, la disegualianza economica non è moralmente deprecabile. Nella misura in cui è davvero indesiderabile, ciò dipende dalla sua quasi irresistibile tendenza a produrre inaccettabili disegualianza di altro genere» (FRANKFURT, 2015).

all'istruzione, alla salute, al lavoro e così via. Il problema della disegualianza economica non è la disegualianza nei redditi, ma l'esclusione sociale che da questa ne può derivare, e che porta qualcuno lontano dal centro della società. Con esclusione sociale intendiamo il fatto che

un individuo è o viene ritenuto escluso quando, pur vivendo in una determinata società, non può partecipare alle attività chiave di quella società che sono disponibili alla maggior parte delle persone; più precisamente, quando vorrebbe partecipare ma non riesce a farlo a causa di fattori che non controlla - e quindi è escluso per ragioni che non dipendono dalla sua volontà (BURCHARDT; LE GRAND; PIACHAUD, 2002, p. 30).

L'esclusione sociale si presenta come fenomeno multidimensionale (cfr. TUORTO, 2017), che ha carattere dinamico e si manifesta come l'esito di un processo che ha alla sua origine forme di discriminazione in ingresso (che impedisce ai giovani, alle donne, ai disabili, agli adulti ultracinquantenni, agli immigrati, agli ex-detentuti di trovare un lavoro spingendoli nel circuito dell'assistenza) e come suo esito l'emarginazione sociale (dei senza dimora, del barbonismo domestico, degli anziani soli); ciò che Paugam (2005) ha definito il percorso attraverso il quale viene scavato un fossato tra inclusi ed esclusi (*disqualification sociale*) e che Castel (2003) ha indicato in termini di *desaffiliation*, cioè il progressivo allontanamento dalla collettività, è quel senso anomico di mertoniana memoria (MERTON, 1949) che consegue all'utilizzo della disegualianza economica al fine di negare a qualcuno l'opportunità di costruire il proprio progetto di vita e di avere "successo" nella vita.

Sono le manifestazioni dell'esclusione sociale ciò che impedisce la realizzazione di quella cultura della differenza (YOUNG, 1990) che esalta la disegualianza come forma di libertà. È l'esclusione sociale e non la disegualianza ciò che viola il primo principio di Rawls del diritto alla più ampia libertà di tutti gli esseri umani, una libertà di costruire e difendere la propria unicità e diversità, laddove la disegualianza è risorsa e non ostacolo, è possibilità di dar vita ad un'esistenza unica e irripetibile, quale essa è al di là di ogni presunta riduzione ad un'immobile eguaglianza.

Anche Rawls, come si è visto, non è contrario all'esistenza di disegualianze economiche e sociali, a patto, però, che queste siano poste a vantaggio dei meno fortunati. Questo significa che l'esistenza di disegualianze economiche e sociali non è contrario ai principi della giustizia sociale, ma solo se queste differenze hanno un senso

· CARMELO BRUNI

sistemico, volto al bene comune e al più ampio benessere all'interno della collettività. In altri termini, a fronte delle disegualianze tipiche di ogni collettività umana, queste non devono marcare una distanza incolmabile ma, al contrario, trovano una loro ragion d'essere nel poter essere considerate potenziali risorse per coloro che si trovano in una posizione di debolezza.

È questo il senso stesso delle politiche di *Welfare State*,

Stato in cui il potere organizzato è usato deliberatamente (attraverso la politica e l'amministrazione) allo scopo di modificare le forze del mercato in almeno tre direzioni: primo, garantendo a individui e famiglie un reddito minimo indipendentemente dal valore di mercato della loro proprietà; secondo, restringendo la misura dell'insicurezza mettendo individui e famiglie in condizione di fronteggiare certe "contingenze sociali" (ad es., malattia, vecchiaia e disoccupazione) che porterebbero a crisi individuali e familiari; e terzo, assicurando a ogni cittadino senza distinzione di classe o status i migliori standard disponibili in relazione a una gamma concordata di servizi sociali (BRIGGS, 1961, p. 228).

L'esigenza di ricorrere a trattamenti diseguali è riconosciuta corretta in molte circostanze, per esempio, nel caso delle cosiddette *positive action*, tipiche delle Politiche Sociali, in cui si stabiliscono procedure favorevoli per le categorie più deboli e svantaggiate:

La forma più radicale di tali politiche è rappresentata dal sistema delle quote, il quale prescrive che a certi gruppi sia riservata una certa percentuale (pari alla loro numerosità relativa o in qualche modo collegata ad essa) delle risorse totali, anche a costo di violare i criteri (di merito, di anzianità, di bisogno ecc.) che normalmente regolano la distribuzione delle risorse in questione. Versioni più attenuate non prescrivono precise quote quantitative, ma richiedono che nell'attribuzione si tenga conto dell'appartenenza a gruppi ritenuti svantaggiati (SOMAINI, 2002, p. 415).

Così, la riflessione femminista sull'etica della cura ha sottolineato la necessità di considerare le disegualianze tra il maschile e il femminile - in particolare nell'area morale - non come manifestazione di una presunta superiorità dell'un genere sull'altro, ma come dimostrazione di una diversità che è specificità, unicità, cosicché la disegualianza di genere va trattata come ricchezza e non come distanza da colmare e da annichilire (GILLIGAN, 1977): «la Gilligan mostra che quella che viene rappresentata

come un' inferiorità femminile è, piuttosto, da considerarsi una specificità, non comparabile col e subordinabile al modello di sviluppo maschile» (CASALINI; CINI, 2012, p. 169).

In realtà, sono molte le rivendicazioni di trattamenti diseguali che avanziamo quotidianamente in ordine ad un principio di giustizia. Per esempio, tra le diseguaglianze accettabili e che possiamo ricordare vi sono quelle che riguardano il corso della vita: non attribuiamo, proprio in nome della giustizia, la stessa responsabilità giuridica a persone di età diversa; di fronte allo stesso reato riteniamo corretto che vengano riconosciute attenuanti diverse a seconda che a commetterlo sia un minore o un adulto, un disabile psichico o un normodotato e così via. È un principio giuridico incontestato - quello dell'*equità* - quello che impone, appunto, un "trattamento diseguale tra diseguali".

Ma lo stesso vale per altre situazioni quotidiane:

L'esistenza è un tutto che si svolge attraverso fasi diverse nel corso delle quali le posizioni che i soggetti occupano nel sistema delle ineguaglianze possono cambiare anche significativamente (il fatto che un individuo maturo, pienamente formato e con una lunga carriera lavorativa alle spalle, goda di un reddito più elevato di un giovane che ha appena cominciato a lavorare, o che un giovane abbia una salute o capacità di apprendimento superiori a quelle di un anziano, difficilmente possono essere considerate ineguaglianze cui una politica redistributiva dovrebbe porre rimedio) (SOMAINI, 2002, p. 303).

4. Conclusioni

Si può quindi giungere ad asserire che *nel campo delle Politiche Sociali il trattamento diseguale è norma e principio di riferimento indiscutibile.*

Infatti, principio fondante sia dell'intervento medico che di quello socio-assistenziale è quello di trattare ogni persona nella sua unicità, tenendo conto delle sue condizioni e adattando l'intervento ai bisogni e alle potenzialità del beneficiario. Considereremo un'ingiustizia il ricorso all'eguale trattamento medico qualora questo venisse effettuato su soggetti con differenti caratteristiche fisiche, diversa resistenza ai farmaci o diversa reazione fisiologica agli stessi: ciò che chiederemmo è un trattamento individualizzato, capace di *adeguarsi* alle caratteristiche della persona e di fornirle un aiuto efficace.

Il trattamento individualizzato, il progetto individuale, è costitutivo poi dell'intervento di lavoro sociale nel suo approccio olistico e unitario alla persona (FARGION, 2013):

· CARMELO BRUNI

La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla *unicità di tutte le persone*, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali¹²;

e ciascun progetto è ovviamente diseguale da quello degli altri, dovendo tener conto, allo stesso modo dell'intervento medico, delle risorse della persona e delle esigenze caratteristiche dell'utente. Insomma, il trattamento diseguale rappresenta non solo un'esigenza, ma costituisce una dimostrazione di giustizia nel trattamento della persona, nel rispetto della sua unicità e, quindi, tenendo conto della diseguaglianza caratteristica degli esseri umani: a fronte di diseguali condizioni personali - in termini di bisogni, capacità, obiettivi - provvediamo diseguali trattamenti, *adeguati* a tali diseguali condizioni.

Emerge quindi che la diseguaglianza del trattamento altro non è che la dimostrazione del rispetto (SENNETT, 2003; GIOVANOLA, 2018) e del riconoscimento (TAYLOR, 1992; HABERMAS, 1996; FRASER, HONNETH, 2003) dell'altro nella sua unicità e valore, cosicché la cura della differenza, e senza tabù potremo dire la cura della diseguaglianza, ne costituisce un valore positivo e non negativo. *Arriviamo così all'apparente paradosso che l'idea di "uguaglianza", nel senso di rispetto e considerazione, richiede la diseguaglianza nel trattamento di aiuto.*

Il concetto e l'idea di diseguaglianza mostra diversi elementi di positività: infatti, in primo luogo la sua estensione semantica ne consente un'ampia fruibilità per le esigenze della ricerca sociale, consentendo ampie possibilità di misurazioni, elaborazioni e analisi, visto il suo ampio campo ostensivo, come è ampiamente stato fatto per esempio nella ricerca sociologica dedicata agli studi sulla stratificazione sociale.

Ma ancora di più, in secondo luogo, il concetto di diseguaglianza ben si presta alla gestione e alla valutazione delle Politiche Sociali, segnatamente alla realizzazione di interventi sociali *adeguati* ai bisogni dell'utenza. Così, mentre l'eguaglianza, rimandando a identità, ha carattere monodimensionale e non presenta grande interesse come variabile all'interno della ricerca sociale - mentre ne ha, e molto, dal punto di vista della propaganda politica - la diseguaglianza invece si presenta come concetto fecondo, soprattutto in relazione alla necessità di progettare interventi individualizzati sugli utenti, che ne rispettino le differenze, nei bisogni e nei talenti. Non si tratta di dare

¹² Art. 5 del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale (*corsivo mio*).

“a ciascuno secondo i suoi bisogni”, secondo lo slogan teorizzato da Louis Blanc e poi ripreso da Marx, poiché questo ci rimanda alla duplice problematicità dei “gusti costosi” (DWORKIN, 2000) oppure delle “preferenze adattive” (ELSTER, 1983; SEN, 1992); tantomeno si tratta di dare a tutti “uguali opportunità”, sia per il vago significato assunto in questo contesto dal termine uguali, sia per l’indefinitezza delle opportunità (WESTEN, 1985) che dovrebbero essere date ad attori sociali che perseguono fini diseguali, provenendo da condizioni di partenza diseguali (RIVA, 2015; SREENIVASAN, 2014); si tratta, invece, di predisporre interventi *adeguati* a consentire agli utenti di esercitare la loro libertà di capacitare, quella libertà la cui mancanza costituisce il senso più vero e profondo del malessere – cioè, dell’esatto contrario del *Welfare*, dell’esatto opposto del benessere – di cui la povertà non ne è che l’espressione più visibile dal punto di vista della misurabilità, così come ben espresso in Sen (1992), cioè come mancanza di libertà di conseguire i funzionamenti desiderati.

In definitiva, quindi, nel campo delle Politiche Sociali ciò che si dovrebbe cercare di realizzare sono interventi disuguali che, nel rispetto della unicità della persona, puntino a dare o a favorire l’acquisizione di ciò che consente all’attore sociale di inseguire, perseguire e magari realizzare le *functioning* desiderate.

Quindi non l’*equality* (facendo parti uguali tra diseguali), né l’*equity* (facendo parti diseguali tra diseguali per ottenere risultati uguali), bensì solo l’obiettivo della *suitability*, dell’*adeguatezza* degli interventi, volta a fare parti diseguali tra soggetti diversi e ottenere risultati diseguali e personali, può aiutare gli utenti delle Politiche Sociali ad esprimere i propri, diseguali, irripetibili, talenti, dimostrando rispetto e riconoscimento all’unicità della persona, e attenzione ai suoi personali, non standardizzabili, obiettivi di benessere:

Ormai è chiaro, mi sembra, che ogni criterio che abbia un minimo di forza soddisfa la norma generale solo nella propria sfera. Il risultato della norma è: beni diversi ad associazioni diverse di uomini e donne per ragioni diverse e secondo procedure diverse. E chiarire tutto questo, almeno approssimativamente, significa tracciare una mappa dell’intero mondo sociale (WALZER, 1983, p. 36).

Non si tratta di scimmiettare gli adagi della politica inseguendo un’irraggiungibile e, forse, inutile uguaglianza ma, onde evitare le problematiche conseguenze della eccessiva disuguaglianza economica di cui si è detto all’inizio di questo lavoro, si tratta

· CARMELO BRUNI

tutt'al più di chiedersi, parafrasando un noto lavoro di Arnsperger e Van Parijs (2003): “quanta diseguaglianza possiamo accettare?”.

BIBLIOGRAFIA

ABBAGNANO, N. *Storia della Filosofia*. 10 Vol. Milano: TEA, 1995.

ALVAREDO, F.; CHANCEL, L.; PIKETTY, T.; SAEZ, E.; ZUCMAN, G. (ed.). *World Inequality Report 2018*. World Inequality Lab, 2017. Disponibile in: <https://wir2018.wid.world/>. Accesso in: 4 dic. 2022.

ARISTOTELE. *Etica Nicomachea*. Roma-Bari: Laterza, 1993.

ARNSPERGER, C.; VAN PARIJS, P. *Ethique économique et sociale*. Paris: La Découverte, 2003; tr. it. *Quanta diseguaglianza possiamo accettare? Etica economica e sociale*. Bologna: il Mulino, 2003.

ATKINSON, A. B. *Inequality. What can be done?* Cambridge (Mass.): President and Fellows of Harvard College, 2015; tr. it. *Diseguaglianza. Che cosa si può fare?* Milano: Raffaello Cortina, 2015.

BEBCHUCK, L.; FRIED, J. *Pay without performance: the unfulfilled promise of executive compensation*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2004; tr. it. *Pagare senza risultati. La remunerazione dei manager: una promessa mancata*. Torino: Giappichelli Editore, 2010.

BOBBIO, N. Eguaglianza. In: *Enciclopedia del Novecento*. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1977. p. 355-364.

BOBBIO, N. *L'età dei diritti*. Torino: Einaudi, 1990.

BOBBIO, N. *Uguaglianza e Libertà*. Torino: Einaudi, 1995.

BRIGGS, A. The Welfare State in historical perspective. *European Journal of Sociology*, v. 2, n. 2, p. 221-258, 1961.

BURCHARDT, T., LE GRAND, J., PIACHAUD, D. Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure. In: HILLS, J.; LE GRAND, J.; PICHAUD, D. (ed.). *Understanding Social Exclusion*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

CASALINI, B.; CINI, L. (ed.). *Giustizia, uguaglianza e differenza: una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*. Firenze: Firenze University Press, 2012.

CASTEL, R. *L'Insécurité Sociale. Qu'est-ce qu'etre protégé?* Paris: Seuil, 2003; tr. it. *L'Insicurezza Sociale. Cosa significa essere protetti*. Torino: Einaudi, 2011.

CERRI, A. *L'Eguaglianza*. Roma-Bari: Laterza, 2005.

COMANDUCCI, P. “Uguaglianza”: una proposta neo-illuminista. In: COMANDUCCI, P.; GUASTINI, R. (ed.). *Analisi e diritto 1992*. Torino: Giappichelli, 1992.

DABLA-NORRIS, E.; KOCHHAR, K.; SUPHAPHIPHAT, N.; RICKA, F.; TSOUNTA, E. *Causes and Consequences of Income Inequality: a Global Perspective*. International Monetary Found, 2015.

DEATON A. *The Great Escape. Health, Wealth, and the Origins of Inequality*. Princeton: Princeton University Press, 2013; tr. it. *La grande fuga. Salute, ricchezza e origini della diseguaglianza*. Bologna: il Mulino, 2015.



DWORKIN, R. *Taking rights seriously*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1977; tr. it. *I diritti presi sul serio*. Bologna: il Mulino, 1982.

DWORKIN, R. Eguaglianza. In: *Enciclopedia delle Scienze Sociali*. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1996.

DWORKIN, R. *Sovereign Virtue*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2000; tr. it. *Virtù sovrana. Teoria dell'uguaglianza*. Milano: Feltrinelli, 2002.

ELSTER, J. *Sour Grapes*. Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1983.

FARGION, S. *Il metodo nel servizio sociale*. Analisi dei casi e ricerche. Roma: Carocci, 2013.

FRANKFURT, H. G. *On Inequality*. Princeton (NJ): Princeton University Press, 2015; tr. it. *Sulla Disuguaglianza*. Milano: Ugo Guanda Editore, 2015.

FRASER, N.; HONNETH, A. *Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische kontroverse*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003; tr. it. *Redistribuzione o Riconoscimento? Una controversia politico-filosofica*. Roma: Meltemi, 2007.

GANS, H. J. Positive functions of the undeserving poor: uses of the underclass in America. *Politics and Society*, v. 2, n. 3, p. 269-283, 1994. DOI 10.1177/0032329294022003002

GILLIGAN, C. In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and of Morality. *Harvard Educational Review*, v. 47, n. 4, p. 481-517, 1977. DOI 10.17763/haer.47.4.g6167429416hg5l0

GIOVANOLA B. *Giustizia Sociale. Eguaglianza e rispetto nelle società diseguali*. Bologna: il Mulino, 2018.

HABERMAS J. *Kampf um Anerkennung im Demokratischen Rechtsstaat*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1996; tr. it. *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*. Milano: Feltrinelli, 1998.

HOBBSAWNE E. J. *Age of Extremes*. The Short Twentieth Century 1914-1991. London: Penguin Random House, 1994; tr. it. *Il Secolo Breve: 1914-1991*. Milano: RCS Libri, 1994.

KANT, I. *Die Metaphysik der Sitten*. Berlin: de Gruyter, 1797; tr. it. *Metafisica dei costumi*. Roma-Bari: Laterza, 1996.

KELSEN, H. *Das Problem der Gerechtigkeit*. Wien: Verlag Franz Deuticke, 1960; tr. it. *II problema della giustizia*. Torino: Einaudi, 1975.

KRUGMAN P. *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. New York: W. W. Norton, 2008; tr. it. *Il ritorno dell'economia della depressione e la crisi del 2008*. Milano: Garzanti, 2009.

MARRADI, A. *Metodologia delle scienze sociali*. Bologna: il Mulino, 2007.

MERTON, R. K. *Social Theory and Social Structure: toward the codification of theory and research*. Glencoe (Illinois): Free Press, 1949; tr. it. *Teoria e Struttura Sociale*. Bologna: il Mulino, 2000.

NOZICK, R. *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Books, 1974; tr. it. *Anarchia, Stato e Utopia. Quanto Stato ci serve?*. Milano: Il Saggiatore, 2000.

PAUGAM, S. *Les formes élémentaires de la pauvreté*. Paris: Presses Universitaires de France, 2005; tr. it. *Le forme elementary della povertà*. Bologna: il Mulino, 2013.

· CARMELO BRUNI

PIKETTY, T. *Le Capital au XXI^e siècle*. Paris: Éditions du Seuil, 2013; tr. it. *Il Capitale nel XXI secolo*. Milano: Bompiani, 2014.

RAE, D.; YATES, D. *Equalities*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1981.

RAWLS, J. *A Theory of Justice*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1971; tr. it. *Una Teoria della Giustizia*. Milano: Feltrinelli, 1982.

RAWLS, J. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993; tr. it. *Liberalismo Politico*. Torino: Einaudi, 2012.

RIVA, N. Equal Chances and Equal Options: Two conceptions of Equality of Opportunity. *Ratio Juris*, v. 28, n. 2, p. 293-306, 2015. DOI 10.1111/raju.12083

RIVA, N. *Egalitarismi*. Concezioni contemporanee della giustizia. Torino: Giappichelli, 2016.

ROSENFELD, M. Teorie della Giustizia. In: *Enciclopedia delle Scienze Sociali*. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2001.

SEN, A. K. *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press, 1992; tr. it. *La diseguaglianza. Un riesame critico*. Bologna: il Mulino, 1997.

SENNETT, R. *Respect in a World of Inequality*. New York: Norton and Company, 2003; tr. it. *Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali*. Bologna: il Mulino, 2004.

SOMAINI, E. *Uguaglianza*. Teorie, politiche, problemi. Roma: Donzelli Editore, 2002.

SOMAINI, E. *Paradigmi dell'eguaglianza*. Roma-Bari: Laterza, 2005.

SREENIVASAN, G. Equality, Opportunity, Ambiguity. *Politics, Philosophy and Economics*, v. 13, n. 1, p. 82-92, 2014. DOI 10.1177/1470594X13496071

STIGLITZ, J. E. *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*, 2015; tr. it. *La Grande Frattura*. La diseguaglianza e i modi per sconfiggerla. Torino: Giulio Einaudi editore, 2016.

TAYLOR, C. *The Politics of Recognition*. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1992; tr. it. *Multiculturalismo*. Lotte per il riconoscimento. Milano: Feltrinelli, 1998.

TUORTO, D. *Esclusione Sociale*. Uno sguardo sociologico. Milano-Torino: Pearson Italia, 2017.

WALZER, M. *Spheres of Justice: a defense of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books, 1983; tr. it. *Sfere di Giustizia*. Roma-Bari: Laterza, 2008.

WESTEN, P. The Empty Idea of Equality. *Harvard Law Review*, v. 95, n. 3, p. 537-596, 1982. DOI 10.2307/1340593

WESTEN, P. The Concept of Equal Opportunity. *Ethics*, v. 95, n. 4, p. 837-850, 1985.

YOUNG, I. M. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1990; tr. it. *Le Politiche della Differenza*. Milano: Feltrinelli, 1996.

YOUNG, M. *The Rise of the Meritocracy 1870-2033: an Essay on Education and Equality*. London: Thames and Hudson, 1958; tr. it. *L'avvento della Meritocrazia*. Roma/Ivrea: Comunità Editrice, 2014.

